



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

per STUDENTI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Indice

| | |
|--|---------|
| Premessa | pag. 1 |
| Finalità | pag. 1 |
| Quadro Normativo | pag. 2 |
| Distinzioni preliminari | pag. 3 |
| Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) | pag. 3 |
| Altri Disturbi Evolutivi Specifici | pag. 3 |
| Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale, disagio comportamentale e relazionale | pag. 4 |
| Fasi di attuazione del protocollo di Accoglienza | pag. 4 |
| 1. <i>Iscrizione</i> | pag. 5 |
| 2. <i>Colloquio e prima accoglienza</i> | pag. 6 |
| 3. <i>Determinazione della classe</i> | pag. 6 |
| 4. <i>Presentazione del caso al Consiglio di Classe e presa in carico</i> | pag. 6 |
| 5. <i>Predisposizione, stesura e sottoscrizione del PDP</i> | pag. 7 |
| 5.1. <i>Precisazioni</i> | pag. 8 |
| 6. <i>Valutazione intermedia e finale di istituto dei risultati</i> | pag. 9 |
| Procedura da seguire in caso di sospetto di DSA | pag. 9 |
| Verifica e valutazione | pag. 9 |
| Esami di stato | pag. 10 |
| INVALSI | pag. 10 |

Premessa

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n°8 del 6 marzo 2013, ridefiniscono e completano il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei **Bisogni Educativi Speciali (BES)**, comprendente diverse tipologie:

- Disabilità (Legge 104/92)
- Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA/Legge 170/2010)
- Altri Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo ovvero Funzionamento Intellettivo Limite FIL, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza)
- Svantaggio socio-economico
- Svantaggio linguistico e culturale
- Disagio comportamentale/relazionale

La normativa estende a tutti gli alunni BES la **possibilità** di attivare percorsi scolastici inclusivi, che prevedono l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, prima riservati solo agli alunni con diagnosi di DSA.

Finalità

Questo documento, denominato **Protocollo di Accoglienza**, è una guida d'informazione riguardante l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali all'interno del nostro Istituto non compresi nell'area della disabilità; è stato elaborato dai referenti BES alla luce della normativa vigente e approvato dal Collegio Docenti. Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni speciali, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e, pertanto, viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

L'adozione del **Protocollo di Accoglienza** si propone di:

- consentire il pieno diritto all'istruzione e formazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali garantendone l'integrazione e l'inclusione;
- definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno del nostro Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva e per realizzare una vera inclusione scolastica;
- facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali.

Il **Protocollo di Accoglienza** delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo-didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe);
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio).

Quadro Normativo¹

- Legge n. 104 5/02/1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate: detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
- Legge n. 53 28/03/2003, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale: intende garantire a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.
- Legge n. 170 08/10/2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico: riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA).
- Nota MIUR n. 3573 26/05/2011, Diagnosi alunni con DSA precedente all'entrata in vigore della Legge 8 ottobre 2010 n.170: precisa che gli alunni con diagnosi di DSA redatta anteriormente all'entrata in vigore della Legge 170/10 potranno regolarmente usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella normale attività didattica sia nell'ambito dei prossimi Esami di Stato.
- DM MIUR n. 5669 12/07/2011, Disposizioni attuative della Legge n. 170 08/10/2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico: Allegate al Decreto, "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento".
- Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento
- Direttiva MIUR 27/12/2012, Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica: modalità di intervento da parte dei docenti delle scuole in ogni e grado per promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La direttiva affronta e amplia l'intervento dei docenti, compresi i curricolari, su tutte le forme di svantaggio scolastico. Inoltre fornisce importanti indicazioni in merito all'organizzazione territoriale per l'inclusione ed in particolare dei CTS (Centri Territoriali di Supporto).
- CM MIUR n. 8 06/03/2013, Alunni con bisogni educativi speciali (Bes): modalità operative per l'attuazione della Direttiva del 27 dicembre 2012 inerente gli strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e l'organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
- Nota MIUR n. 1551 27/06/2013, Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013: definisce tempi e modi per la restituzione dei Piano Annuale per l'Inclusività da parte delle Istituzioni scolastiche.
- Nota MIUR n. 2563 22/11/2013, Strumenti di intervento alunni BES A.S. 2013-2014 - Chiarimenti: fornisce chiarimenti in merito agli interventi previsti per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali).
- REGIONE TOSCANA:
 - Delibera n°1159 del 17/12/2012
 - Linee guida per la diagnosi e gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento - All. A
 - Strutture sanitarie private che possono rilasciare la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento - All. B

¹ In evidenza, le norme più direttamente riferibili ai Bisogni Educativi Speciali trattati nel presente protocollo.

Distinzioni preliminari

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

In presenza di diagnosi di DSA, ossia per tutti codici dell' ICD-10 che iniziano con F.81, il PDP è obbligatorio²: la predisposizione, da parte dei docenti di classe, con l'eventuale aiuto del Referente DSA di Istituto, degli interventi ritenuti idonei a garantire il miglior percorso di educazione scolastica, secondo le indicazioni del DM 5669, è un compito che la scuola deve garantire in ogni caso. L'eventuale non condivisione preventiva e indipendente dal contenuto, da parte dei genitori e/o dell'alunno del contenuto del PDP, non esime i docenti dalla sua stesura, che riveste anche la funzione di documentazione della progettazione docente. Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, è opportuno farsi motivare la ragione e conservarla agli atti.

Altri Disturbi Evolutivi Specifici

Gli alunni con Disturbi Specifici, che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92, possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010.

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:

- deficit del linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit nella coordinazione motoria;
- deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);
- funzionamento cognitivo limite;
- disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104).

In presenza di tali diagnosi, il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia, quindi decide in maniera **autonoma**, "se" utilizzare, o meno, lo strumento del PDP; in caso non lo utilizzi, il Coordinatore redigerà una relazione scritta che precisi le motivazioni di tale scelta³. È assolutamente opportuno redigere un PDP in caso di disturbo clinicamente fondato e di difficoltà persistenti dell'allievo: è evidente, infatti, che il PDP è uno strumento di aiuto per gli alunni ma anche per i docenti al fine di raggiungere risultati positivi. Anche al fine di evitare contenzioso, in caso di insuccesso scolastico, con le famiglie di allievi con altri Disturbi Evolutivi Specifici, si consiglia fortemente di adottare tutte le procedure obbligatorie per i DSA anche per tali situazioni. In caso il CdC rilevi difficoltà di apprendimento che possano essere riconducibili a Disturbi Evolutivi Specifici non ancora diagnosticati, la scuola attuerà una procedura omologa a quella da seguire in caso di sospetto di DSA.

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale, disagio comportamentale e relazionale

² Ai sensi della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2012; come precisa l'Art. 3, comma 1, "Elementi di Certificazione Diagnostica" della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA: "E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo)."

³ "La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (...) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione" (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate dal Consiglio di Classe, sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, del referente per gli stranieri, oppure di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di **carattere transitorio** e potranno essere formalizzati con la stesura del PDP. Ciò avverrà **preferibilmente entro dicembre**; tuttavia, poiché un Bisogno Educativo Speciale può manifestarsi in qualsiasi momento dell'anno scolastico, la data indicata non costituisce un vincolo. Analogamente, considerata la possibilità di un Bisogno Educativo Speciale transitorio, il Consiglio di Classe verificherà periodicamente se sospendere o prolungare l'operatività del PDP.

Il Consiglio di Classe ha il compito di rilevare lo svantaggio sociale e culturale, di individuare i bisogni relativi all'apprendimento e di attivare le progettualità personalizzate, verbalizzandole. In caso di rilevazione di un BES e di adozione di un PDP da parte del CdC, il coordinatore (o docente referente incaricato di seguire il caso specifico) redigerà una sintetica relazione e la allegherà al fascicolo personale dello studente; essa non fa parte del PDP.

Lo specialista (es. psicologo, psicopedagogista ecc.) può essere di supporto al CdC, sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe, che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. Il suo intervento può favorire la comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.

La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione.

Per tutti i tipi di BES, **senza un parere positivo della famiglia, i percorsi personalizzati formalizzati nel PDP non possono essere attivati**. Quindi la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai Piani di studio.

Fasi di attuazione del protocollo di Accoglienza

L'accoglienza dello studente che si iscrive al nostro istituto per la prima volta è una pratica che richiede particolare attenzione. I momenti significativi di questo processo possono essere così schematizzati:

1. Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica;
2. Colloquio preliminare dei genitori con il Dirigente Scolastico e/o il referente BES per la raccolta delle informazioni;
3. Determinazione della classe;
4. Presentazione del caso al Consiglio di classe e presa in carico;
5. Predisposizione, stesura e sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato;
6. Valutazione intermedia e finale di istituto dei risultati.

Nel presente documento, per quanto riguarda alcune fasi del protocollo di Accoglienza, si opera una distinzione tra l'area dei Disturbi Evolutivi Specifici e gli altri BES, poiché i primi richiedono alla famiglia la presentazione di una diagnosi sanitaria, mentre i secondi vengono rilevati dai Consigli di Classe. Tuttavia, la maggior parte delle procedure e delle pratiche attivate è coincidente: pertanto,

quando non diversamente indicato in modo esplicito, si conviene di estendere a tutti gli allievi con BES quanto indicato per i DSA.

In particolare, le disposizioni indicate ai punti 1, 2, 3 si applicano agli studenti con DSA e altri Disturbi Evolutivi Specifici che si iscrivono al nostro Istituto già in possesso di una diagnosi sanitaria. Per i BES individuati dal Consiglio di Classe, per i punti 1, 2, 3 si rimanda al paragrafo precedente (Distinzioni preliminari); il protocollo coincide per i punti 4, 5, 6.

1. Iscrizione

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, alunno, famiglia, segreteria studenti, referente BES.

Le pratiche d'iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi dell'iscrizione degli studenti con DSA e altri Disturbi Evolutivi Specifici diagnosticati.

Cosa consegnare/chiedere:

- Modulo d'iscrizione con apposito rinvio alla documentazione allegata;
- Diagnosi di un medico, possibilmente specialista (Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra).

La scuola può accettare la diagnosi anche qualora emessa da strutture private⁴. La diagnosi va aggiornata:

- in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro;
- in previsione dell'esame di stato;
- quando lo specialista o psicologo lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di Classe o della famiglia.

L'assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni deve:

- verificare la presenza di diagnosi medica all'interno dei moduli;
- comunicare al Dirigente Scolastico e al referente BES le nuove certificazioni e/o segnalazioni provenienti da famiglia o altri ordini di scuola;
- istituire un'anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso scolastico dello studente insieme al P.D.P. per favorire la continuità tra i vari ordini di scuola;
- inviare o consegnare il "Questionario a cura dello studente e della famiglia".

Il Dirigente Scolastico ed il referente BES accertano che la diagnosi specialistica indichi la **tipologia di disturbo/i**, il **livello di gravità**, **indicazioni dello specialista su ricadute che compromettono l'apprendimento e il rendimento scolastico dello studente**; acquisisce, altresì, se presenti, eventuali allegati con **osservazioni didattico-educative della scuola di provenienza**; si preoccupa di richiedere alla famiglia tutto il materiale disponibile sul disturbo specifico dello studente.

⁴ "Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono, infatti, numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell'anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia, pertanto, la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi), adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato, nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono." (Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

2. Colloquio e prima accoglienza

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente BES, famiglia.

Se la famiglia lo richiede, il Dirigente Scolastico, il referente BES effettuano un colloquio con i genitori ed eventualmente con l'allievo subito dopo l'iscrizione.

Obiettivi del colloquio con i genitori:

- dare informazioni sulle figure di riferimento e le modalità didattiche per i BES presenti nella scuola;
- raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno;
- se possibile, chiedere informazioni sui cicli scolastici precedenti e sulle figure di riferimento delle scuole di provenienza per poter creare un ponte tra i due cicli e non disperdere le informazioni.

Obiettivi del colloquio con l'allievo:

- verificare la consapevolezza del disturbo e il livello di autostima;
- rilevare la disponibilità a rendere manifesto il disturbo;
- verificare la disponibilità all'utilizzo degli strumenti compensativi.

Durante il colloquio con i genitori sarà compito degli insegnanti rendere esplicito ciò che la scuola propone per gli studenti affetti da DSA e altri Disturbi Evolutivi Specifici, la relativa normativa attualmente in vigore e la compilazione del piano didattico personalizzato.

3. Determinazione della classe

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, commissione composizione classi, referente BES.

In caso di iscrizione di alunno affetto da DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici alla classe prima, la **Commissione Formazione classi**, avrà cura di:

- tenere presente i casi di D.S.A. per la formazione delle classi per creare classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno, possibilmente in sezione con un numero di alunni contenuto;

In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l'alunno sarà di competenza del Dirigente Scolastico, sentito il parere dei Consigli di classe interessati e/o della Commissione Formazione classi. In ogni caso, il Dirigente Scolastico comunicherà il nuovo inserimento al coordinatore e agli insegnanti della classe coinvolta. E' opportuno comunque che, prima del CdC del mese di ottobre, o a certificazione acquisita, il coordinatore incontri la famiglia dello studente per conoscenza preliminare.

4. Presentazione del caso al Consiglio di Classe e presa in carico

Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente BES, componenti CdC.

Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA o altro Disturbo Evolutivo Specifico, **il referente BES e/o il coordinatore di classe** deve comunicarlo al Consiglio di Classe per:

- trasmettere informazioni sul disturbo specifico dello studente;
- fornire ai docenti materiale didattico formativo, se disponibile;
- presentare eventuali strategie didattiche alternative, compensative e relativi strumenti.

Tutti i docenti del CdC, prima dell'inizio dell 'A.S., sono tenuti a informarsi sulla presenza di alunni con BES. Inoltre, nelle prime settimane di scuola, possono analizzare i comportamenti e le abilità dell'allievo, attraverso l'uso delle "schede di osservazione".

Si ricorda che, nel caso di sospetto DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici, con evidenti segni predittivi, ma ancora in fase di accertamento diagnostico, il CdC è tenuto ad operare **come in presenza** di una diagnosi: in questo caso, peraltro l'osservazione dei docenti assumerà ancora maggiore importanza, proprio perché in attesa di una formalizzazione del disturbo.

Durante la prima riunione di ottobre il coordinatore raccoglie, dunque, tutte le osservazioni dei docenti al fine di stilare una bozza di **Percorso Didattico Personalizzato**; pertanto, è necessario che il coordinatore di classe sia in possesso di:

- diagnosi;
- *Questionario a cura dello studente e della famiglia.*

Nel caso in cui nella classe sia presente più di un allievo con DSA e/o BES, si individuerà, per ciascuno, oltre al coordinatore, un docente di riferimento, per la stesura del PDP e i colloqui con la famiglia, in modo da non caricare di eccessivo lavoro e responsabilità un singolo insegnante.

5. Predisposizione, stesura e sottoscrizione del PDP

Soggetti coinvolti: coordinatore o referente di classe, componenti CdC

In occasione della seconda riunione del CdC del mese di novembre, il coordinatore o referente, raccolte le osservazioni e l'allegato 1, compilato da ogni docente, redige il Piano Didattico Personalizzato.

Nel P.D.P. bisogna riportare:

- 1) la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo...);
- 2) il profilo educativo e didattico dell'alunno;
- 3) le misure dispensative e gli strumenti compensativi;
- 4) la didattica individualizzata e personalizzata - Allegato 1 - a cura dei docenti del CdC.

E' importante garantire allo studente con D.S.A. - esplicitandoli nel PDP - l'utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi, gli obiettivi, le strategie e le metodologie didattiche, le modalità di verifica, i criteri di valutazione e il patto con la famiglia.

Prima della pausa natalizia, il documento, completo e firmato dal CdC, viene consegnato, per presa visione, alla famiglia dell'allievo. Alcuni giorni dopo – e comunque **entro il primo trimestre scolastico**⁵ - il coordinatore di classe, o il docente referente di classe, convocherà i genitori per la firma di accettazione del PDP. È sufficiente la firma di uno dei genitori, ma è preferibile la firma di entrambi. Lo studente è tenuto a firmare qualora maggiorenne.

La firma del Dirigente Scolastico lo rende esecutivo.

Una volta firmato, il PDP confluisce nel fascicolo personale dello studente come documento riservato, accessibile ai soli componenti del CDC. Alla famiglia viene consegnata copia all'atto della firma o in qualsiasi altro momento dell'anno scolastico.

⁵ DM 5669 paragrafo 3.1, Documentazione dei percorsi didattici: "Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate [...] A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento [...] Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato."

5.1. Precisazioni

In base a quanto contenuto nelle Linee guida⁶, la scuola può applicare gli strumenti compensativi e dispensativi solo su autorizzazione formale della famiglia (o dello studente se maggiorenne). Abitualmente tale autorizzazione è rappresentata dalla firma del PDP. In assenza di tale autorizzazione, la scuola deve attivare soltanto le misure di individualizzazione generiche previste dalla Legge 53 del 2003.

Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, è opportuno farsi motivare la ragione e conservarla agli atti. In caso di rifiuto della firma, il PDP non diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno. Nel primo Consiglio di classe utile si verbalizza che, in seguito alla mancata accettazione da parte della famiglia, il PDP non sarà applicato.

Viceversa, con l'apposizione della firma la famiglia deve essere consapevole che autorizza il Consiglio di Classe ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del successo scolastico dell'alunno e che si impegna a procurarglieli e farglieli usare. A seconda della gravità del problema il trattamento differenziato sarà più o meno evidente, ma comunque non occultabile.

Questo deve essere chiarito fin dall'inizio. Se la famiglia non vuole che siano rese palesi le difficoltà dello studente o insiste perché non si riveli alla classe la condizione del figlio, lo deve dichiarare ed essere consapevole delle conseguenze. Rifiutando l'adozione delle misure indicate nel PDP per il successo scolastico, si assume anche la responsabilità di un suo eventuale insuccesso.

La diagnosi di DSA o altro Disturbo Evolutivo Specifico rientra nei dati sensibili, secondo la normativa sulla privacy; quindi, senza l'autorizzazione della famiglia, non si può rendere nota ad altri (compresi i compagni) questa condizione, a meno che non sia lo stesso alunno a farlo. E' necessario, altresì, informare tutti i docenti del Consiglio di Classe della situazione, perché agiscano adeguatamente, vincolati all'obbligo della riservatezza.

In ogni caso il PDP verrà rivisto e aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico.

Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato, il coordinatore potrà chiedere la convocazione di un CdC straordinario e seguirà la procedura sopra illustrata.

Nel caso di inserimento di un allievo proveniente da altro Istituto, il CdC richiederà il PdP della scuola di provenienza, ma provvederà ugualmente a compilare il modello, secondo le modalità descritte.

NB – Le diagnosi possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno scolastico: la scuola è tenuta ad accogliere e registrarle agli atti, poiché soltanto per gli anni terminali dei cicli scolastici è previsto un limite temporale (31 marzo)⁷. È tuttavia evidente che, qualora la diagnosi sia presentata dopo quella data, la formulazione e l'applicazione di un PDP risulteranno problematici per l'anno scolastico in corso. È chiaro, infatti, che, anche in caso di diagnosi tardive, occorrerebbe un lasso di tempo di circa tre mesi per la redazione e l'applicazione del documento. Pertanto, in casi del genere, il CdC rinvierà al successivo anno scolastico l'elaborazione del PDP, adottando nel frattempo eventuali personalizzazioni della didattica che tengano conto del disturbo individuato⁸.

⁶ Allegato al DM 5669 paragrafo 6.5 "La famiglia [...] condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati [ndr: il PDP] ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili".

⁷ Accordo Stato-Regioni 25/07/2012 art. 1, comma 3: "La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato."

⁸ Come già ricordato alla nota 2, "La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza". (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363): ciò significa che, anche senza redazione di un PDP, potranno essere assunte dal CdC forme di personalizzazione della didattica e di supporto allo studente in difficoltà.

6. Valutazione intermedia e finale di istituto dei risultati

Soggetti coinvolti: componenti CdC, referente BES, famiglia

Nel corso dell'anno il coordinatore o il referente effettueranno incontri periodici con le famiglie coinvolte, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa.

In occasione dei CdC di marzo si effettuerà un monitoraggio sull'andamento del PDP, apportando, se indispensabile, eventuali aggiornamenti.

Al termine dell'anno scolastico gli esiti degli allievi con PDP saranno monitorati dal referente BES.

Procedura da seguire in caso di sospetto di DSA

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA o altro Disturbo Evolutivo Specifico, deve segnalare il caso al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe, quindi al referente BES, i quali seguiranno la seguente procedura con molto tatto e discrezione:

- convocazione dei genitori;
- colloquio con lo studente;
- in base ai risultati delle prime due fasi, eventuale invito, rivolto ai genitori, a recarsi alla ASL di competenza per una eventuale diagnosi del disturbo rilevato.

Verifica e valutazione

La valutazione degli alunni è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire all'alunno il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità...). Le verifiche vanno programmate informando l'alunno. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta l'alunno. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile.

Al momento della valutazione è necessario tenere conto dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza; inoltre, è fondamentale verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante:

- concordare con l'alunno le attività svolte in modo personalizzato rispetto alla classe e le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.

Esami di stato

Per gli allievi frequentanti la classe terminale, l'eventuale presentazione di una diagnosi deve avvenire entro il 31 marzo.

Nel documento del Consiglio di Classe del 15 maggio si deve allegare un estratto del PDP che riporti quanto segue:

- tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno; - modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d'esame.

La commissione d'esame terrà in considerazione tali indicazioni per la predisposizione della terza prova scritta e per la valutazione delle altre due prove; in particolare saranno possibili, in conformità con quanto indicato nel PDP, le seguenti personalizzazioni delle prove⁹:

- tempi più lunghi;
- utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d'anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali);
- possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei testi delle prove (nei casi più gravi, soprattutto per la lingua straniera, un insegnante potrà scrivere la prova sotto dettatura da parte dello studente);
- griglie di valutazione adattate.

INVALSI¹⁰

Le prove INVALSI sono finalizzate al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico: pertanto, occorre trovare, per il loro svolgimento, la soluzione più idonea per garantire da un lato la più larga inclusione possibile, dall'altro la loro attendibilità ed affidabilità. Qualunque sia la tipologia del Bisogno Educativo Speciale, essa andrà segnalata sulla maschera elettronica per la raccolta delle informazioni di contesto individuali e in quella per l'inserimento delle risposte dello studente, secondo le modalità indicate dall'INVALSI, sempre nel pieno rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati, poiché ciascun allievo è individuato mediante un codice la cui associazione al nome è nota solo ed esclusivamente alla scuola. Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza, sono dispensati dalla compilazione del Questionario studente.

La partecipazione alle prove INVALSI degli allievi con BES (esclusi i disabili) è sintetizzata nella tavola riportata.

⁹ Si ricorda che non è consentito l'esonero da alcuna prova, ma solo misure dispensative. Tutta la normativa (L. 170/2010, Decreto n. 5669/2011 e Linee guida) precisa infatti che, in caso di esonero, non viene conseguito il titolo di studio, ma solo un'attestazione con gli elementi informativi in merito al percorso differenziato seguito.

¹⁰ Le seguenti indicazioni sono tratte dalla "Nota per lo svolgimento delle prove INVALSI 2014-15 per gli allievi con bisogni educativi speciali" pubblicata il 27.03.2015 e consultabile all'indirizzo https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/Nota_sugli%20alunni_con_particolari_bisogni_educativi_2015.pdf; ad essa si rimanda per ulteriori approfondimenti.

| Destinatari | | Svolgimento prove INVALSI | Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola | Strumenti compensativi o altre misure | Documento di riferimento |
|---|--|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| Disturbi evolutivi specifici (con diagnosi) | DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 ^(d) | Decide la scuola | Sì (a) | Decide la scuola | PDP |
| | Diagnosi di - ADHD - Bordeline cognitivi - Disturbi evolutivi specifici | Sì | Sì (a) | Decide la scuola | PDP |
| Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale | | Sì | Sì | NO | - |

^(a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.

^(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

^(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

^(d) Sono compresi anche gli alunni e gli studenti **con diagnosi** di DSA in attesa di certificazione.